

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

Oggetto: Antitrust. Rivisto il contributo per il finanziamento dell'attività dell'AGCM per il 2014.

ACAP

Associazione delle
Società Concessionarie
di Autostrade Private

ANIASA

Associazione Nazionale
Industria dell'Autonoleggio
e Servizi Automobilistici

ANIP

Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ARE

Associazione Imprese Servizi
di Recapito Postale e Parcel

ASSOAMBIENTE

Associazione Imprese
Servizi Ambientali

ASSOPOSTE

Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

UNIFERR

Unione Nazionale
Imprese di Pulizia Ferroviaria
e Servizi Integrati

UNIPORT

Unione Nazionale
Imprese Portuali

UNIRE

Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

Con il Provvedimento n. 24352/2013 (all. 1), l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha rivisto la misura del contributo dovuto dalle imprese per la copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità stessa per l'anno 2014.

Come noto, infatti, l'art. 5-bis del Decreto "Cresci Italia" (DL 1/2012) ha modificato il sistema di finanziamento dell'AGCM, prevedendo un contributo a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro (art. 10 della legge 287/1990). Per un approfondimento delle nuove modalità di finanziamento dell'Autorità, si allega comunicazione di Confindustria del 18 settembre 2012 (all.2).

In particolare, il contributo per il 2014 è fissato nella misura dello **0,06 per mille del fatturato** risultante dall'ultimo bilancio approvato, con una riduzione del 25% rispetto a quello pagato per l'anno 2013 (pari allo 0,08 per mille del fatturato).


Tale riduzione costituisce il primo risultato di un confronto costruttivo avviato da Confindustria con l'Autorità volto a limitare il più possibile gli oneri posti a carico delle imprese dal nuovo meccanismo di finanziamento, la cui introduzione ha destato numerose perplessità denunciate a più riprese da Confindustria stessa.

Il contributo dovrà essere pagato entro il **31 luglio 2014** (art. 10, co. 7-*quater* della legge 287/1990). L'importo massimo dovuto da ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, **non potrà eccedere i 300 mila euro**.

Si precisa, inoltre, che per l'anno in corso non è dovuto alcun versamento, in quanto le imprese obbligate hanno già provveduto, con il contributo pagato in sede di prima applicazione nel corso del 2012, a coprire il fabbisogno finanziario dell'Autorità per l'anno 2013.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Lorenzo Gradi)



Allegati

GR/mf

00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 19 955
fise@fise.org

20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 73 960 392
fise.milano@fise.org

www.fise.org